



## **COMUNE DI RESANA**

Provincia di Treviso

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE.**

### **ART. 1**

#### **Oggetto del disciplinare**

Il presente disciplinare stabilisce le modalità di concessione in uso di beni disponibili, non utilizzati per fini istituzionali, elencati al successivo art. 6 e appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Resana.

### **ART. 2**

#### **Individuazione degli utenti**

Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente art. 1 i soggetti pubblici o privati (Enti, Associazioni che operano nel territorio comunale, Comitati, Partiti politici, ecc.) che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi, politici o comunque di interesse collettivo.

Può, altresì, accedere alla concessione dei beni di cui al precedente art. 1 qualsiasi privato, previa valutazione da parte dell'Amministrazione delle necessità di utilizzo dei beni richiesti.

### **ART. 3**

#### **Modalità di presentazione della domanda**

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Comune di Resana, redatta come da apposito fac-simile.

Nella domanda, debitamente firmata, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e la carica ricoperta nell'ambito dell'ente, associazione, ecc. per conto della quale lo stesso fa la richiesta, allegando un proprio documento di identità in corso di validità.

Dovranno essere inoltre specificati il tipo e la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata di svolgimento della stessa nonché l'elenco del materiale occorrente, ed anche il giorno in cui verrà effettuato il ritiro di detto materiale ed il giorno della successiva riconsegna.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

### **ART. 4**

#### **Natura della concessione**

La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa. Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa giornaliera/settimanale di noleggio ed al versamento di un deposito cauzionale in base alle tariffe indicate ai successivi artt. 6 e 12 del presente disciplinare.

I materiali sono concessi gratuitamente, in esenzione dal pagamento del canone di

noleggio e dal versamento della cauzione, agli uffici giudiziari ed alle scuole pubbliche che operano nel territorio comunale, per i quali il Comune è tenuto a partecipare alle spese di funzionamento.

Per le scuole private, compresi gli asili, nonché per gli istituti religiosi l'Amministrazione si riserva di applicare tariffe agevolate, motivandole in relazione al valore sociale e culturale della manifestazione prevista.

Si intendono inoltre esonerati dal pagamento del noleggio e della cauzione, come al paragrafo precedente, tutti gli organi e uffici preposti alla tutela della pubblica sicurezza (organi di polizia, corpi militari, vigili del fuoco, ecc.).

Sono altresì esonerati dal pagamento del canone di noleggio, fermo restando l'obbligo del versamento del deposito cauzionale, la USL 8 e gli Enti pubblici territoriali che eventualmente facciano richiesta di materiali per manifestazioni organizzate direttamente o comunque partecipate dall'Ente richiedente.

Ai soggetti citati nei precedenti paragrafi può essere concesso l'utilizzo dei beni anche in caso di necessità diverse da quelle previste all'art. 2, che siano comunque sempre connesse all'espletamento dei propri fini istituzionali, secondo il principio della reciprocità.

## **ART. 5**

### **Esenzione canone noleggio e/o cauzione**

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, per manifestazioni di particolare rilevanza nell'ambito cittadino, e/o che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Amministrazione Comunale, può essere prevista l'esenzione dal pagamento del canone di noleggio e/o del deposito cauzionale per i beni richiesti.

L'esenzione di cui al precedente paragrafo deve essere espressamente indicata nell'atto della Giunta Comunale con il quale viene data l'adesione dell'Amministrazione alla manifestazione.

L'esenzione può essere altresì concessa con provvedimento del Servizio interessato nei casi di manifestazioni di natura ricorrente nella realtà cittadina a cui l'Amministrazione in passato abbiano direttamente o indirettamente partecipato o contribuito al buon esito.

## **ART. 6**

### **Beni oggetto di concessione e relative tariffe**

Sono oggetto della concessione i beni mobili di seguito elencati. In sede di prima applicazione vengono adottate le tariffe indicate a fianco di ciascun bene.

L'aggiornamento dei canoni di noleggio, e l'elenco dei beni da conferire in noleggio, avverrà con deliberazione della Giunta Comunale, previa proposta del responsabile del Servizio Patrimonio

L'importo del noleggio viene determinato in base ai giorni o settimane di utilizzo con un importo minimo che non potrà mai essere calcolato per un periodo inferiore ai due giorni. Tali tariffe sono comprensive dell'Imposta sul Valore Aggiunto in base alle aliquote previste dalla normativa vigente.

| <b>Descrizione dei beni</b> | <b>Tariffa giornaliera<br/>Associazioni/Enti che<br/>operano nel Comune<br/>(minimo 2 gg)</b> | <b>Tariffa giornaliera<br/>Privati residenti in<br/>Comune<br/>(minimo 2 gg)</b> | <b>Tariffa giornaliera<br/>Altri richiedenti<br/>(minimo 2 gg)</b> |
|-----------------------------|---|--|--|
|                             | <b>Euro</b>   | <b>Euro</b>  | <b>Euro</b>  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Transenna<br>( metro lineare)  | 0,13  | 0,26   | 0,50   |
| Struttura capannone in ferro<br>con rivestimento plastico -<br>mt. 24 x 7,65 | 20,00   | 40,00  | 60,00  |
| Impianto di amplificazione   | 2,00  | 3,00   | 4,00   |
| Corpi scaldanti mobili   | 2,00  | 3,00   | 5,00   |
| Proiettore e telone  | 2,00  | 3,00   | 5,00   |
|  | <b>Tariffa settimanale<br/>Associazioni/Enti che<br/>operano nel Comune</b><br><br>(INTERA DOPO I DUE<br>GG. Escluso il noleggio<br>per 1 giorno) | <b>Tariffa settimanale<br/>Privati residenti in<br/>Comune</b><br><br>(INTERA DOPO I DUE GG.<br>Escluso il noleggio per 1<br>giorno) | <b>Tariffa settimanale<br/>Altri richiedenti</b><br><br>(INTERA DOPO<br>I DUE GG. Escluso<br>il noleggio per 1 giorno) |
| Struttura capannone in ferro<br>con rivestimento plastico -<br>mt. 24 x 7,65 | 50,00   | 100,00   | 150,00   |
| Impianto di amplificazione   | 5,00  | 10,00  | 15,00  |
| Corpi scaldanti mobili   | 10,00   | 15,00  | 20,00  |
| Proiettore e telone  | 5,00  | 7,00   | 10,00  |

**ART. 7**  
**Prelevamento, restituzione e durata della concessione**

I beni di cui al presente disciplinare vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle manifestazioni per i quali sono richiesti. Per il tempo strettamente necessario al loro prelievo ed alla loro restituzione, non sarà applicata la relativa tariffa di noleggio, fermo restando che, come stabilito al precedente articolo, l'importo minimo sarà sempre calcolato per un periodo non inferiore ai due giorni. Tutte le operazioni relative

al prelevamento, trasporto, montaggio e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario.

### **ART. 8**

#### **Verifica dello stato dei beni**

Alla consegna dei beni il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

### **ART. 9**

#### **Obblighi del concessionario**

Sono obblighi del concessionario:

- a) l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
- b) la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito o comunque, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità alla concessione;
- c) la riconsegna dei beni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo luogo del ritiro;
- d) la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;

E' fatto obbligo, in ogni caso, la consegna di copia del corretto montaggio

E' fatto inoltre divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno.

### **ART. 10**

#### **Mancata concessione dei beni da parte del Comune**

La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale e della tariffa di noleggio, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.

### **ART. 11**

#### **Richiesta di restituzione anticipata**

Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

In caso di restituzione anticipata il concessionario avrà diritto al solo rimborso della somma corrispondente alla quota della tariffa relativa al periodo di mancato godimento del bene.

**ART. 12**  
**Deposito cauzionale**

A garanzia dei beni consegnati, con riferimento al solo Capannone, il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione fissata in un importo pari a 2 volte la tariffa di noleggio settimanale.

Tale cauzione sarà restituita a seguito della loro riconsegna, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale per ritardata consegna, così come stabilito ai successivi artt. 13, 14 e 15.

L'Amministrazione può decidere, in relazione alla manifestazione prevista, di non chiedere la costituzione della cauzione, qui prevista.

**ART. 13**  
**Perdita e deterioramento dei beni**

Il concessionario risponde della perdita totale o parziale, nonché del deterioramento dei beni, totale o parziale, che si verificano nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.

Pertanto, al momento della restituzione o appena possibile, un dipendente dell'Amministrazione Comunale appositamente incaricato oppure altro incaricato dall'Amministrazione procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna.

Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l'incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all'ufficio competente al fine di procedere allo svincolo della cauzione.

Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l'incaricato procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione all'ufficio competente.

In tal caso non si procederà allo svincolo della cauzione sino a quando non sarà accertata l'entità della somma da incamerare, a titolo di risarcimento, a norma del seguente articolo 14.

**ART. 14**  
**Risarcimento dei danni**

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.

Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l'ammontare della cauzione, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all'acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni rese necessarie.

**ART. 15**  
**Ritardata consegna**

Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno/settimana di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera/settimanale maggiorata del 50% rispetto alla normale tariffa di noleggio, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente

articolo.

**ART. 16**  
**Versamento tariffe e ritiro dei beni**

Il versamento del canone di noleggio e del deposito cauzionale dovrà essere effettuato prima della consegna dei beni e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Pertanto, al momento del ritiro, il concessionario dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento della tariffa di noleggio e della cauzione, ovvero della sola cauzione in caso di esenzione, pena la mancata consegna dei beni.

**ART. 17**  
**Individuazione delle priorità**

In caso di più richieste di materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o eventualmente compartecipate dall'Amministrazione Comunale, e, secondariamente, quelle manifestazioni relative ai soggetti di cui all'articolo 2 primo comma. Negli altri casi verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Nella ricorrenza del primo maggio, nell'ipotesi di richiesta del capannone da parte di più di due associazioni e/o Enti legittimati alla richiesta secondo il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale reperirà, a proprie spese per l'eccedenza rispetto alla tariffa determinata all'articolo 6, il capannone presso altre Amministrazioni Comunali o altri Enti, che dispongano del bene richiesto.

**ART. 18**  
**Ambito di applicazione**

Al presente disciplinare si uniformano gli uffici e servizi dell'Ente preposti alla tenuta e gestione dei beni oggetto di concessione.

---

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 01.07.2010  
Esecutivo il 09.08.2010

